

**Cos'è la verità?** (dalla IV ed. del Volume *“La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie”*, di A. Traversi, Milano, 2009)

Prima di trattare della metodologia per la predisposizione della difesa, si pone, dunque, **il problema della verità**: come può un avvocato – sotto un profilo etico ancor prima che pratico – affrontare la difesa di una causa ingiusta?

La questione non è affatto oziosa. Infatti, non c'è avvocato penalista cui da parenti, amici o conoscenti occasionali non sia stata rivolta la domanda: il cliente dice la verità al proprio difensore? Se sì, come fa l'avvocato a difendere un colpevole, sapendo che è colpevole?

Secondo l'ortodossia cattolica, un problema del genere non dovrebbe neppure porsi, essendo scontato che commette peccato grave l'avvocato che assume la difesa di una causa ingiusta o che, pur avendola inizialmente ritenuta giusta, non la abbandoni quando, nel corso del processo, gli appaia ingiusta <sup>(1)</sup>. Questo perché – dogmaticamente – si ritiene che non si debba mai mentire e che, pertanto, *«mente chi pensa una cosa e afferma con le parole o con qualunque mezzo di espressione qualcosa di diverso»* (ille mentitur qui aliud habet in animo et aliud verbis vel quibuslibet significationibus enuntiat) <sup>(2)</sup>.

In realtà si tratta di un falso problema, per tre ordini di motivi: innanzitutto perché non sempre il cliente riferisce la verità al proprio

---

<sup>(1)</sup> Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, Quaestio LXXI, *articulus* 3 (1598).

<sup>(2)</sup> Cfr. A. AGOSTINO, *De mendacio*, 3.3.

avvocato; in secondo luogo perché la verità storica dei fatti che sono oggetto dell'imputazione non coincide affatto con la verità giuridico-fattuale che il processo tende ad accertare; infine perché anche la stessa verità accertata in sentenza non è mai una verità oggettiva, ma solo probabile.

Riguardo al primo punto, è bene chiarire che – diversamente da quanto usualmente si crede – è piuttosto raro che un cliente confessi all'avvocato di essere colpevole, chiedendogli, nel contempo, di sostenere la propria innocenza in giudizio, per cui non è affatto detto che l'avvocato, in quanto tale, sia il depositario della verità. Neppure nel caso in cui l'assistito gli abbia confidato di essere pienamente colpevole, poiché potrebbe anche trattarsi di una confessione non genuina, ma meramente strumentale (come, ad esempio, quella del genitore che si dichiara responsabile di un reato commesso dal figlio, nell'intento di evitargli una condanna) o, al limite, dell'autoaccusa di un mitomane.

D'altronde l'avvocato, per appurare se le dichiarazioni del cliente siano o meno veritiere, non ha altro mezzo a propria disposizione se non quello di verificarne l'intrinseca coerenza logica ed il grado di maggiore o minore verosimiglianza alla luce delle obiettive risultanze processuali. Risultanze che, peraltro, potrebbero essere a loro volta opinabili. Per cui, all'atto, pratico, è ben difficile – per non dire impossibile – che l'avvocato possa stabilire con certezza se e fino a che punto la verità che traspare dal processo corrisponda alla verità fattuale e, quindi, se il cliente sia effettivamente innocente, come generalmente vuol far credere, oppure colpevole.

Ma per l'avvocato che deve difendere è davvero così importante — come taluno sostiene — conoscere la verità?

La risposta, a nostro avviso, non può che essere negativa. E ciò non soltanto perché, indubbiamente, è più difficile sostenere l'innocenza di una persona dopo che la stessa ha ammesso di essere colpevole, ma soprattutto perché la verità processuale è, in realtà, ontologicamente diversa dalla verità storica.

Varie sono le ragioni che determinano questa discrasia tra verità oggettiva e verità convenzionale emergente attraverso il processo.

La prima ragione va ricercata nella materiale impossibilità — e, comunque, nella inutilità — di ricostruire integralmente il fatto, essendo sufficiente, ai fini della decisione, che venga acquisita la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del fatto-reato e, ovviamente, la prova della commissione di esso da parte dell'imputato.

Un secondo motivo, che contribuisce ad accrescere il divario tra verità sostanziale e verità formale, può individuarsi nel fatto che il processo tende ad accertare non soltanto un fatto materiale, ma anche la rispondenza dello stesso alla fattispecie astratta di reato, quale normativamente configurata. Tale operazione, se può risultare agevole in relazione a delitti comuni di tipo tradizionale, caratterizzati da condotte commissive ed eventi naturalistici immediatamente riconoscibili (quali l'omicidio, la rapina, il furto, etc.), non lo è, invece, quando si tratta di figure criminose nelle quali il dato materiale appare assai più sfumato, se non addirittura evanescente (si pensi, ad esempio, a taluni delitti contro la pubblica amministrazione o a reati previsti nella

legislazione speciale in cui assumono rilievo aspetti prettamente tecnici). Ragion per cui l'accertamento del fatto nel processo non si esaurisce con la cognizione di un dato puramente materiale, ma richiede ed implica anche una valutazione di tipo normativo.

Va infine considerato che il processo ha sempre ad oggetto fatti verificatisi nel passato, poiché – come perspicuamente osservato da Aristotele – «è sempre in relazione ad avvenimenti trascorsi che uno accusa e l'altro si difende» <sup>(3)</sup>;

Ma «chi può mai giudicare di un passato che ormai non è più, come di un futuro che ancora non esiste, a meno che non osi affermare che sia possibile giudicare ciò che non esiste?» (praeterita vero, quae iam non sunt, aut futura, quae nondum sunt, quis metiri potest, nisi forte audebit quis dicere metiri posse quod non est?) <sup>(4)</sup>.

Per di più, il «fatto» – che il tempo inesorabilmente dissolve in *pulvis et umbra* – non è ostensibile come tale, ma può essere evocato e ricostruito soltanto per il tramite di testimonianze e, quindi, mediante enunciati verbali che in realtà non forniscono alcuna garanzia di certezza. Il teste, infatti, può essere caduto in errore nella percezione del fatto, può avere avuto un ricordo lacunoso o confuso, può essersi espresso in modo non chiaro o essere stato frainteso, al limite può essere falso. A ciò si aggiunga che l'enunciato in cui si è concretizzata la prova deve, a sua volta, essere posto in relazione con quello di formulazione dell'accusa e con quello della norma che si assume violata. Per cui il giudizio

-----  
<sup>(3)</sup> Cfr. ARISTOTELE, *Retorica*, libro I, 1359 a.

<sup>(4)</sup> Cfr. A. AGOSTINO, *Confessionum libri tredecim*, libro XI, cap. XV,

sul fatto, in realtà, finisce per risolversi in un confronto tra enunciati e, cioè, in un «*giudizio di carattere proposizionale*»<sup>(5)</sup>.

Ne consegue che non esistono fatti processualmente veri o falsi, ma sono le affermazioni sui fatti che possono essere vere o false<sup>(6)</sup>.

La verità nel processo, quindi, non è mai una verità assoluta, bensì una verità che può essere espressa soltanto in termini probabilistici<sup>(7)</sup>.

E tuttavia cos'è la verità?

È questa la domanda che Pilato pose, invano, a Gesù dopo averlo interrogato. Ma ancor oggi, dopo duemila anni, essa si ripropone irrisolta nella sua assolutezza.

Forse è vero – come sostiene Heidegger – che nella storia dell'Occidente si è smarrito il senso originario, risalente all'epoca degli antichi Greci, del concetto di «verità» espresso dal termine ἀλήθεια. Termine che, essendo formato da «alfa privativa» e dalla radice del verbo λανθάνω, che vuol dire «nascondere», può essere tradotto letteralmente come «non nascosto» ed esprime molto bene l'idea che la verità non è un dato di immediata percezione positivamente definibile, bensì un'entità che, per manifestarsi, per essere disvelata, deve essere

---

<sup>(5)</sup> Cfr. P. FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in AA VV., *Il giudizio*, a cura di S. Nicosia, ed. Carocci, Roma, 2000, pag. 218.

<sup>(6)</sup> Cfr. F. CARNELUTTI, *La prova civile*, ed. Giuffrè, Milano, 1992, pag. 44.

<sup>(7)</sup> Cfr. in tal senso F.M. IACOVIELLO, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione*, ed. Giuffrè, Milano, 1997, pag. 51.

portata alla luce a forza dal luogo in cui ama nascondersi <sup>(8)</sup>.

E infatti, si narra che il filosofo Democrito fosse solito affermare: «In realtà nulla sappiamo, poiché la verità sta nel profondo» ( Ἐν βουθῶ ἡ ἀλήθεια ) <sup>(9)</sup>.

---

<sup>(8)</sup> Cfr. M. HEIDEGGER, *Sein und Zeit*, ed. Max Niemer Verlag, Tübingen, libro IX, par. 72, trad. it. di P. Chiodi, col. titolo *Essere e tempo*, ed. Longanesi, Milano, 1976, pag. 273, il quale, traendo spunto dall'etimologia del termine, incisivamente afferma che «la verità (esser-scoperto) deve sempre essere strappata all'ente. L'ente viene sottratto a forza all'esser-nascosto. Lo scoprimento concreto, in certo modo, è sempre un furto».

<sup>(9)</sup> Cfr. DIOGENE LAERZIO, *Vite dei filosofi*, libro IX, par. 72. Del resto, già SENOFANE (frammento B. 34), insegnava che la verità certa non è alla portata dei mortali («Ma la verità certa, nessuno mai l'ha colta, | né alcuno ci sarà che la colga, né relativamente agli dei | né relativamente a tutte le cose di cui parlo. | E se anche uno si trovasse per caso a dire | una verità perfetta, lui stesso non lo saprebbe. | Infatti tutto è una ragnatela di congetture»).